

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2931

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GASPERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1997

—————

Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti
e di curatela degli emancipati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In riferimento all'articolo 343 del codice civile, occorre sottolineare che, pur riguardando i minori in base alla lettera del primo comma ed alla sua collocazione sistematica, la disposizione si applica anche alla tutela degli interdetti e degli inabilitati, in forza del rinvio espresso dell'articolo 424, primo comma, del codice civile.

La norma appare discutibile sia in relazione al caso del minore, sia riguardo gli altri incapaci; anche in tal caso, si impone una modifica per le difficoltà di ordine pratico che derivano dal mutamento della figura del tutore e/o dal trasferimento del suo domicilio. Infatti, in un caso specifico la competenza dell'ufficio del giudice tutelare è mutata per ben tre volte, in quanto il tutore aveva cambiato per altrettante volte il proprio domicilio nell'arco di due anni!

Appare, quindi, più opportuno che l'ufficio del giudice tutelare sia quello della residenza dell'incapace e non del tutore, vista la *ratio* della preminente cura dell'incapace. Infatti il tutore, avendo per compito essenziale «la cura della persona», ex articolo 357 del codice civile, dovrebbe risiedere con l'incapace o, almeno, vicino ad esso. Analogamente, il giudice tutelare dovrebbe aver sede vicino alle esigenze dell'interdetto, in modo da poter avere una cognizione diretta dei problemi e delle vicende relative alla persona.

Per quanto concerne l'articolo 424 del codice civile, bisogna richiamare l'attenzione sul fatto che dall'applicazione della norma *de qua* deriva una condizione di ingiusto svantaggio per il soggetto che, pur non avendo un legame di parentela o di coniugio, ha instaurato, già prima dell'evento che ha causato l'incapacità, una stabile relazione di vita ed ha prestato una continua assistenza morale e materiale nei confronti del-

la persona interessata. Tale legame dovrebbe prescindere dai soggetti indicati dalla disposizione vigente e, quindi dovrebbe considerare in primo luogo i conviventi e, tra essi il convivente *more uxorio*.

Infatti l'esclusione del convivente provoca conseguenze particolarmente difficili che vanno dai problemi per ottenere autorizzazioni per certificazioni mediche e documenti di vario genere, alla gestione della quotidiana amministrazione comprendente anche le spese più semplici per il sostentamento familiare. Risulta, così necessario un intervento del legislatore in modo da corrispondere meglio alla *ratio* stessa delle norme contenute nel codice civile, finalizzata alla preminente tutela della persona incapace, dando la possibilità al giudice di scegliere i soggetti più idonei e, tra questi, quelli che hanno stabilito da tempo una comunione di vita e di affetti.

Non sembra in discussione, comunque, il principio costituzionale della preminenza della famiglia legittima, anche se è da sottolineare come la stessa giurisprudenza dell'Alta Corte si sia pronunciata, di recente e in diverse occasioni, per un progressivo riconoscimento della convivenza *more uxorio* in campi particolari. È, pertanto, auspicabile operare degli interventi specifici, oltre a quelli già previsti nella legislazione italiana che - come noto - riconoscono interessi precipi al convivente in materia di successione nei contratti di locazione o quale beneficiario dell'indennizzo per morte derivante da alcune vaccinazioni (legge 25 febbraio 1992, n. 210).

Onorevoli colleghi, è di estrema importanza modificare la norma in esame sulla base delle considerazioni svolte, tenendo altresì conto dell'inquadramento sistematico con le altre norme regolanti la materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 343 del codice civile)

1. Il secondo comma dell'articolo 343 del codice civile è sostituito dal seguente:

«La tutela, determinata ai sensi del primo comma, non può essere trasferita, salvo casi di particolare necessità cui provvede il tribunale con apposito decreto motivato».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 424 del codice civile)

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare valuta le persone più idonee a tale ufficio e, in particolare, le persone conviventi anche se non legate da rapporto di parentela o coniugio e, in mancanza, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, salva l'espressa designazione fatta dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata».

